

# L'affido condiviso e il cambio di residenza

## Trasferirsi con il figlio minore non è più un tabù

di Carlo Rimini\*

La Cassazione, con una decisione depositata nei giorni scorsi, ha affrontato il problema del diritto di un genitore di trasferirsi, dopo la separazione, assieme ad un figlio minore in luogo diverso dalla residenza familiare. L'ordinanza indica una soluzione molto distante dalla prassi sino ad ora seguita dai tribunali.

I protagonisti della vicenda sono una coppia con un bambino. Vivevano a Siracusa. I genitori non andavano d'accordo. Pare che il padre avesse «comportamenti e atteggiamenti irraconditi», ma lui lo contestava. Lei, esasperata e stanca, aveva chiesto di andare a passare le vacanze di Natale con il bambino dal nonno materno, che vive in Campania. Il padre aveva accettato per

il periodo delle vacanze, ma lei a Siracusa non è più tornata. Il padre si era quindi rivolto al tribunale e aveva ottenuto un provvedimento severo contro la madre. Come fino ad oggi era normale, veniva ordinato alla madre l'immediato rientro a Siracusa; il bambino veniva affidato ai servizi sociali pur precisandosi che avrebbe continuato a vivere con la mamma, ma a condizione che questa accettasse di tornare a Siracusa. In caso contrario, il tribunale prevedeva l'automatico collocamento presso il padre.

Dopo l'approvazione della legge sull'affidamento condiviso (che ha appena compiuto vent'anni) tutte le decisioni più importanti nella crescita di un figlio devono essere prese di comune accordo fra i genitori. Il luogo di residenza fa ovviamente parte delle decisioni che devono essere condivise. La madre

ha quindi violato il principio di «bigenitorialità» e, secondo il tribunale, poteva esserle ordinato di tornare a vivere a Siracusa: un ordine estremamente frequente fino ad ora nella nostra giurisprudenza. Il tribunale può autorizzare il trasferimento della residenza di un bambino anche contro la volontà di un genitore, ma le autorizzazioni erano invece rare. Si affermava che l'interesse del bambino prevale sugli interessi degli adulti ed è chiaro che l'interesse di un bambino è quello di vivere vicino ad en-

trambi i genitori. Quindi la richiesta di un genitore di portare il bambino in un luogo lontano da quello ove vive l'altro genitore veniva sino ad oggi accolta solo in casi eccezionali nei quali il tribunale accertava che il trasferimento era l'unica soluzione possibile.

La Cassazione cambia invece l'approccio e indica una strada più pragmatica. Si conferma che la decisione sul luogo di residenza del minore rientra fra quelle che sono soggette alla regola del comune accordo. Tuttavia, il giudice deve anche considerare i diritti di ciascuno dei genitori, «precedendo al relativo bilanciamento». «Il diritto — scrive la Corte — è sempre temperamento di interessi, soprattutto quando la vicenda esibisce una tensione tra la libertà individuale e responsabilità genitoriale condivisa». La scelta di un

genitore di cambiare il luogo della propria residenza fa parte delle libertà fondamentali tutelate dalla Costituzione. Vi è — scrive la Corte — un contrasto fra «diritto del minore alla bigenitorialità» e «l'insopprimibile libertà di ciascun genitore di fissare ove meglio ritenga la propria residenza». Come si risolve il contrasto? Ricordando proprie precedenti decisioni (rimaste invero piuttosto inascoltate) la Corte afferma che, quando un genitore decide di trasferirsi altrove, il giudice non può imporgli di rientrare assieme al figlio e non può prevedere che, in caso di mancato rientro, il bambino sarà automaticamente collocato presso l'altro genitore. Di fronte alla libera scelta di un genitore di trasferirsi altrove, il giudice deve prenderne atto e deve decidere, senza automatismi, se sia meglio che viva con il genitore che si è trasferito, oppure sia meglio che continui a vivere nel luogo in cui è sempre vissuto con l'altro genitore, ammesso che quest'ultimo sia idoneo a prenderne cura.

\*Ordinario di diritto privato  
Università di Milano  
© RIPRODUZIONE RISERVATA